



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 181-B

**Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici**

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1441)

N. 65 – 29 giugno 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 181-B

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici e automatici

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1441)

N. 65 – 29 giugno 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1-9	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	181-B
Titolo:	Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici
Iniziativa:	parlamentare approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la	Lapia
Commissione di merito:	
Gruppo:	Misto-CD
Commissioni competenti:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato in seconda lettura (AS 1441) al fine di recepire integralmente le condizioni poste e le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio e di inserire due ulteriori modifiche di carattere ordinamentale e di coordinamento agli articoli 2 e 3.

Limitatamente ai profili di interesse per la verifica delle quantificazioni delle modificazioni introdotte dal Senato, si dà conto dell'esame svolto dalla Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva:

- nella seduta del 20 ottobre 2020, il rappresentante del Governo ha messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresentava la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria;

- nella seduta del 26 maggio 2021, la rappresentante del Governo ha consegnato la relazione tecnica riferita al testo trasmesso dalla Camera (che a quella data non era ancora stato modificato) accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato recante l'indicazione delle modifiche al cui recepimento era subordinata la verifica positiva della stessa relazione tecnica. Nella medesima seduta la Commissione ha approvato un parere non ostativo condizionato ex art. 81 Cost. al recepimento di talune modifiche e recante ulteriori osservazioni.

Nella seduta del 27 maggio 2021 la Commissione 12^a del Senato in sede deliberante ha recepito i rilievi della Commissione Bilancio (corrispondenti, a loro volta, alle modifiche al cui recepimento la RGS aveva subordinato la verifica positiva della relazione tecnica).

Sono oggetto della presente Nota le modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-9

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

Le modificazioni introdotte dal Senato sono riferite alle disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

In particolare esse:

- con riferimento all'articolo 1, relativo al programma per la progressiva diffusione e utilizzazione dei **defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE)**, aggiornano la decorrenza degli oneri e delle rispettive coperture;
- con riferimento all'articolo 4, che prevede l'utilizzo dei DAE da parte delle società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, inseriscono una clausola di invarianza (comma 3) riferita all'articolo medesimo;
- con riferimento all'articolo 5, in materia di introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di uso del DAE, modificano la rubrica sopprimendo il termine "insegnamento";
- con riferimento all'articolo 6, in materia di registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», inseriscono una clausola di invarianza (comma 4) riferita all'articolo medesimo;
- con riferimento all'articolo 7, relativo alla realizzazione di un'applicazione mobile per la geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si è verificata l'emergenza, aggiornano la decorrenza degli oneri e delle rispettive coperture;
- con riferimento all'articolo 8, relativo allo svolgimento con cadenza annuale di campagne di informazione e di sensibilizzazione, aggiornano la decorrenza degli oneri e delle rispettive coperture.

La **relazione tecnica e la Nota RGS di verifica**, con riferimento agli articoli modificati (con modificazioni diverse dal mero aggiornamento della decorrenza), affermano quanto segue:

- per quanto riguarda l'articolo 4, in ordine agli aspetti connessi alla comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118, sono già previsti simili adempimenti da parte delle Centrali Operative 118, quali il registro dei defibrillatori e il personale formato per l'uso, che avvengono già con le ordinarie risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, le disposizioni,

che non investono la PA, non configurano oneri per la finanza pubblica. La Nota della RGS ha evidenziato la necessità di inserire una clausola di invarianza;

- con riferimento all'articolo 5, quanto all'estensione delle iniziative formative al personale scolastico, è presumibile che ciò possa avvenire nelle medesime occasioni formative che riguarderanno gli studenti, dunque senza necessità di ulteriori spese. La RT ricorda, infine, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Nota RGS ha richiesto di sopprimere ogni riferimento al termine "insegnamento", il quale, dal punto di vista semantico e ordinamentale, è riconducibile a curricoli e correlate classi di concorso, mentre la dizione "tecniche di rianimazione" riconduce agli obiettivi formativi configurati dalla proposta di legge;
- per quanto attiene all'articolo 6, il registro dei defibrillatori e le relative modalità di funzionamento sono stabiliti dal DM 18 marzo 2011 "che già prevede lo svolgimento di alcuni adempimenti indicati nel presente articolo. L'unica attività in più prevista dal presente progetto di legge è quella relativa alla sorveglianza dei defibrillatori ai fini della manutenzione, la quale, tuttavia, è già posta in capo a coloro che acquistano il dispositivo, che ne rispondono secondo i generali principi della responsabilità civile e penale. Inoltre, la responsabilità in ordine al funzionamento del DAE rientra nel novero degli obblighi previsti dalla normativa statale vigente di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tale motivazione, secondo la RT, non si ravvisano costi ulteriori e pertanto all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. La Nota RGS ha evidenziato la necessità dell'inserimento di una clausola di invarianza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modificazioni introdotte al Senato recepiscono i rilievi (condizioni ed osservazioni) formulati dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce degli elementi conoscitivi forniti dal Governo durante l'esame in sede consultiva. Esse, infatti, sono volte a: aggiornare la decorrenza degli oneri e delle coperture; inserire clausole di invarianza; sopprimere il riferimento al termine "insegnamento" (che avrebbe comportato, secondo la Nota allegata alla relazione tecnica, il richiamo alla didattica curricolare, con conseguenti oneri per il sistema scolastico). Ulteriori modificazioni hanno carattere meramente ordinamentale e di coordinamento testuale.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2¹ si provvede - con distinte clausole di copertura finanziaria - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, conformemente a quanto già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera nel mese di luglio 2019, che ha recepito - con riferimento, tra l'altro, alla quantificazione delle suddette norme - le specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso a suo tempo dalla Commissione bilancio della Camera².

Al riguardo si rileva altresì che, in considerazione del tempo trascorso, il Senato - ferma restando la quantificazione degli oneri - ha provveduto ad aggiornare la decorrenza degli stessi a partire dall'anno 2021, adeguando conseguentemente al triennio vigente il richiamo al fondo speciale utilizzato a copertura.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge di bilancio per il 2021.

¹ Nel dettaglio: gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 2, concernente il Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, sono pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021; gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, concernente un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, sono pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023; infine, gli oneri derivanti dall'articolo 8, commi 1 e 2, relativi alle campagne di informazione e di sensibilizzazione, sono pari a 150.000 euro annui a decorrere dal 2021. Complessivamente, pertanto, gli oneri oggetto di copertura ammontano a 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 2,15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

² Si veda la seduta della V Commissione bilancio della Camera dei deputati del 30 luglio 2019.